



Decreto Rettorale n. 3073

Emanazione del Regolamento didattico di Ateneo – parte generale

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 2582;

vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11, comma 1;

visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 18 settembre 2012, n. 1015 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la delibera del Senato Accademico del 15 aprile 2024;

vista le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile e del 17 luglio 2024;

visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale, espresso nell'adunanza del 20 giugno 2024, richiesto con Nota rettorale 20 maggio 2024, prot. n. 74139;

visto il Decreto Dirigenziale 12 luglio 2024,

DECRETA

È emanato il Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale nel testo allegato, parte integrante del presente Decreto.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024.

Con l'entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il Regolamento didattico d'Ateneo – parte generale emanato con Decreto Rettorale 18 settembre 2012, n. 1015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 18 luglio 2024



Il Rettore
Prof. Francesco Bonini



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO

INDICE Parte Prima

Art. 1 — Definizioni

Art. 2 — Autonomia didattica

TITOLO I — Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 3 — Titoli e Corsi di studio

Art. 4 — Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli

Art. 5 — Strutture didattiche

Art. 6 — Ordinamenti dei Corsi di studio

Art. 7 — Regolamenti didattici dei Corsi di studio e percorsi formativi

Art. 8 — Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

Art. 9 — Manifesto Generale degli studi

Art. 10 — Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

Art. 11 — Crediti formativi universitari

Art. 12 — Orientamento, tutorato e *placement*

Art. 13 — Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche

TITOLO II — Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 14 — Corsi di Laurea

Art. 15 — Corsi di Laurea magistrale

Art. 16 — Corsi di Specializzazione

Art. 17 — Dottorato di Ricerca

Art. 18 — Master universitari e Corsi di Alta Formazione, formazione continua e aggiornamento

TITOLO III – Carriere studentesche

Art. 19 — Trasferimenti, passaggi di Corso, ammissione a prove singole

Art. 20 — Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Art. 21 — Calendario accademico

Art. 22 — Tipologia e articolazione degli insegnamenti

Art. 23 — Esami e verifiche del profitto

Art. 24 — Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso, interruzione degli studi

Art. 25 — Attività didattiche formative integrative e di tutorato.

Art. 26 — Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa

Art. 27 — Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

TITOLO IV — Diritti e doveri degli studenti e dei docenti

Art. 28 — Immatricolazioni e iscrizioni

Art. 29 — Certificazioni

Art. 30 — Doveri didattici dei docenti

TITOLO V — Norme transitorie e finali

Art. 31 — Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

Art. 32 — Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo



PARTE PRIMA

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intendono:

- a) per Regolamento didattico generale: il Regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- b) per Corsi di studio: i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Specializzazione, i corsi di Dottorato di ricerca come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni ed integrazioni (ss.mm.ii.);
- c) per Corsi di studio internazionali:
 - i) i Corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere;
 - ii) i Corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera;
 - iii) i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione.
- d) per titoli di studio: la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e i Master, come individuati dall'art. 3 del presente Regolamento e rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio e corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
- e) per percorso di eccellenza: il percorso integrativo dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, volto a valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica;
- f) per Ministero: il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
- g) per Decreti Ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
- h) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio): l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, determinati dai Decreti Ministeriali;
- i) per Ordinamento didattico del Corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il relativo percorso formativo e ne determina il quadro generale delle attività coerenti al relativo Decreto delle Classi;
- j) per Regolamento didattico del Corso di studio: il Regolamento che contiene il percorso formativo offerto in coerenza con quanto inserito nella banca dati ministeriale e gli aspetti organizzativi del Corso di studio;
- k) per Offerta formativa annuale: il Decreto Rettorale recante l'elenco dei Corsi di studio aperti alle immatricolazioni nell'anno accademico di riferimento, a cui fanno riferimento i bandi di iscrizione recanti le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ed alle iscrizioni ai Corsi di studio e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli studenti;
- l) per settori scientifico-disciplinari: gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639;



- m) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- n) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- p) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- q) per percorso formativo: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- r) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System): l'insieme di regole stabilite in ambito europeo per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi e per scala ECTS lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei crediti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
- s) per Diploma Supplement: la "relazione informativa" redatta in doppia lingua (italiano e inglese) e allegata al diploma di laurea e di laurea magistrale;
- t) per Dipartimenti: le strutture didattiche e di coordinamento di cui all'art. 16 e seguenti dello Statuto dell'Università;
- u) per Consiglio di Corso di Studio: il consiglio competente per il singolo corso di studio di cui all'art. 20 dello Statuto dell'Università;
- v) per Scuole: le strutture didattiche e di coordinamento di cui all'art. 21 dello Statuto dell'Università;
- w) per Commissione Paritetica Docenti-Studenti: la Commissione mista docenti-studenti di ciascun Dipartimento, prevista dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- x) per Università o Ateneo: la Libera Università Maria SS. Assunta, denominata anche "LUMSA";
- y) per Statuto: lo Statuto dell'Università, emanato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 2 **Autonomia didattica**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli Ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di Laurea, di Laurea magistrale e delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca e dei Master universitari, nonché dei percorsi complementari a quelli previsti dagli ordinamenti.
2. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, approvati in base alla procedura prevista dalla vigente normativa, sono inseriti nella parte seconda del presente Regolamento.
3. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di Laurea e di Laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 7.
4. I Regolamenti delle Scuole di Specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei Decreti Ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi o in base a normative specifiche.
5. Le disposizioni relative ai corsi di Dottorato di Ricerca e alla Scuola di Dottorato costituiscono materia di un apposito Regolamento, in conformità con la vigente normativa nazionale.



6. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite da apposito Regolamento, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo.

TITOLO I

Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 3

Titoli e Corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 270/2004, l'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea;
 - b) Laurea magistrale;
 - c) Diploma di Specializzazione;
 - d) Dottorato di Ricercadisciplinati dagli artt. da 14 a 17 del presente Regolamento.
2. L'Università partecipa, altresì, alla realizzazione dei percorsi di formazione iniziale e continua, tirocinio e inserimento nella funzione docente, compresi quelle per il sostegno didattico agli alunni con disabilità.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'Università può attivare, corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello disciplinati dal successivo art. 18. L'Università, può inoltre attivare, prevedendo il rilascio dei relativi attestati di frequenza:
 - corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, ivi comprese le *summer* o le *winter schools*. Questi corsi possono essere organizzati, secondo opportune convenzioni, anche d'intesa con Ordini professionali, imprese, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro;
 - coerentemente con gli obiettivi della c.d. *terza missione*, corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente e ricorrente, nonché corsi di lingua italiana per stranieri e corsi di lingue straniere.
4. La Laurea e la Laurea magistrale sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio attivati dall'Università in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate, ove previste. Il Diploma di Specializzazione e il Dottorato di Ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dall'Università.
5. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale, ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di Studio corrispondente, oltre che dalla denominazione della Classe di appartenenza.

Art. 4

Rilascio titoli congiunti, doppi e multipli

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/2004, l'Università può rilasciare titoli di studio (laurea e/o laurea magistrale) anche congiuntamente con altre università italiane o straniere sulla base di apposite convenzioni.



L'Università può prevedere l'attivazione di:

a) Corsi di studio interateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo o di un titolo multiplo;

b) percorsi di studio internazionali all'interno di Corsi di studio di Ateneo, che possono prevedere il rilascio di un titolo doppio o di un titolo multiplo.

2. I Corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo hanno un unico Ordinamento ed un unico Regolamento didattico, approvato da tutte le Università partner e presentano le seguenti caratteristiche:

a) la gestione amministrativa e finanziaria è di competenza di una sola Università, nel caso di Corsi di studio interateneo che non coinvolgono partner stranieri;

b) le immatricolazioni devono essere effettuate presso una sola delle Università partner;

c) tutti gli studenti devono seguire parte del proprio percorso formativo e sostenere i relativi esami presso la/le sede/i partner. Non possono in nessun caso completare il proprio percorso presso una sola sede.

3. I percorsi di studio internazionali all'interno dei Corsi di studio di Ateneo sono dei percorsi didattici integrati concordati con le Università partner straniere, nel rispetto dell'Ordinamento del Corso di studio che li prevede e del relativo Regolamento didattico.

I Corsi di studio che prevedono la possibilità per i propri studenti di aderire ad un percorso di studio integrato a carattere internazionale presentano le seguenti caratteristiche:

a) ogni sede ha la gestione amministrativa e finanziaria del proprio corso;

b) l'immatricolazione può essere effettuata indifferentemente presso uno degli Atenei convenzionati;

c) le attività previste nel percorso formativo sono erogate integralmente in tutte le Università partner;

d) lo studente che non aderisce al programma di studio internazionale, o che dovesse recedere dallo stesso, completa il proprio percorso formativo presso l'Università in cui si è immatricolato;

e) gli studenti che optano per il programma di studio internazionale hanno l'obbligo di svolgere presso l'Ateneo partner almeno 1 semestre o conseguire presso l'Ateneo partner almeno 30 CFU.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali. Per i percorsi di studio internazionali all'interno dei Corsi di studio di Ateneo, le convenzioni devono, altresì, riportare le tabelle di corrispondenza degli insegnamenti erogati nelle Università partner.

5. Per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione le verifiche del profitto devono essere documentate da valutazione o giudizio di idoneità. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso università straniere verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. 20. Nel caso di doppi titoli la convenzione con le università straniere dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.

6. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Nel caso di Corsi di studio interateneo che prevedono il conseguimento di un titolo congiunto, può essere rilasciato un unico diploma con l'indicazione delle Università convenzionate o singoli diplomi da parte di ciascuno degli Atenei coinvolti. Negli altri casi, è previsto il rilascio di due o più diplomi a seconda del numero delle Università partner.

Art. 5 **Strutture didattiche**

1. Le strutture di cui all'art. 15, comma 3, del vigente Statuto che hanno competenze in ordine all'attività didattica per l'Università sono:

a) i Dipartimenti,

b) le Scuole,



così come risultanti nell'apposita banca dati ministeriale.

2. Il singolo Corso di studio predispone e gestisce l'offerta formativa ed è coordinato dal proprio Consiglio.

Art. 6

Ordinamenti dei Corsi di studio

1. Per ciascun Corso di studio istituito presso l'Università la parte seconda del presente Regolamento riporta lo specifico Ordinamento didattico.

2. L'Ordinamento didattico del Corso di studio, coerentemente con le indicazioni dei Decreti Ministeriali, determina in particolare:

- la denominazione, in italiano e in inglese, e la classe di appartenenza del Corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 19 dicembre 2023, nn. 1648 e 1649;

- il Dipartimento di afferenza;

- la lingua e le modalità in cui si tiene la didattica del corso;

- gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del Corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono individuati con riferimento alle funzioni e alle competenze che si vogliono formare in risposta ai bisogni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. L'Ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

- il quadro generale delle attività formative, in italiano e in inglese, da inserire nei percorsi formativi e i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'art. 10, comma 1, del Regolamento didattico generale (attività di base e caratterizzanti la classe) ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso (art. 11, comma 3, lettera c);

- le conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di studio e le modalità di verifica di tali conoscenze, secondo le indicazioni del presente regolamento;

- le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

- il numero massimo di crediti riconoscibili complessivamente per i corsi di Laurea e Laurea magistrale che a norma dell'art. 14 della legge 240/2010 non può superare i 12 CFU.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del D.M. 270/2004 gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento, per i corsi di laurea, o il 30 per cento, per i corsi di laurea magistrale, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

4. L'ordinamento dei Corsi di studio che prevedono l'erogazione di almeno un intero curriculum in lingua straniera e/o che portano al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con partner stranieri, deve essere redatto sia in italiano sia in inglese.

5. I corsi di Laurea e Laurea magistrale afferenti alla stessa classe condividono le attività di base e caratterizzanti per un numero minimo di CFU prima della differenziazione dei percorsi formativi, come stabilito negli articoli seguenti.

6. Ciascun Ordinamento didattico può prevedere che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso, né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

7. I Dipartimenti propongono al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli ordinamenti didattici e/o le relative modifiche dei Corsi di Studio di loro competenza, anche su segnalazione delle Commissioni Paritetiche.



Art. 7

Regolamenti didattici dei Corsi di studio e percorsi formativi

1. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative sono inserite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, che contengono, altresì, i percorsi formativi offerti in coerenza con quanto inserito nella banca dati ministeriale, secondo il disposto dell'art. 12 del D.M. 270/2004 ss.mm.ii..

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Consiglio di Corso di Studio, previo parere del Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso. Nel caso di Corsi interateneo, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Regolamento del Corso di Studio deve essere concordato con le Università partner, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione, ed approvato, per l'Università, con le medesime modalità previste per i Corsi di studio di Ateneo.

3. Nel rispetto dell'art. 12 del D.M. 270/2004 e di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di accreditamento dei Corsi di studio, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano ed esplicitano nel rispetto delle norme statutarie, del presente regolamento e di quanto previsto dall'Ordinamento del singolo corso:

a) le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e del recupero degli eventuali obblighi formativi, per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione e del possesso dei requisiti curriculari, per i corsi di laurea magistrale;

b) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i percorsi formativi, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, in coerenza con le funzioni e le competenze previste come obiettivi formativi del Corso di studio;

c) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;

d) le attività a scelta dello studente proposte e i relativi crediti;

e) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, specificando le modalità di fruizione e di verifica "in presenza" ad esse connesse;

f) le modalità della verifica del profitto;

g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti, delle altre competenze richieste e i relativi crediti, dei risultati degli eventuali *stages*, tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;

h) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

i) le modalità di frequenza, se previste, anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;

j) i percorsi formativi offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;

k) il percorso di eccellenza eventualmente previsto;

l) le modalità del riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in Corsi di studio dell'Università diversi da quello regolamentato o di altre Università;

m) le tipologie e le modalità del tutorato didattico;

n) le eventuali attività di accompagnamento dei laureati e dei laureandi verso il mondo del lavoro.

4. Nei corsi di Laurea e di Laurea magistrale, lo studente può seguire uno dei percorsi formativi fissati nel Regolamento didattico del Corso di studio cui è iscritto, oppure chiedere l'approvazione di un percorso formativo individuale formulato nel rispetto dell'ordinamento del corso di studio; in tal caso lo studente deve presentare il proprio percorso formativo per la necessaria approvazione.

5. Il Regolamento didattico del Corso di studio una volta approvato è pubblicato sul sito web di Ateneo.



Art. 8

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. I corsi di Laurea e di Laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. n. 270/2004 ss.mm.ii., dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.

I nuovi Corsi di Studio sono istituiti, nel rispetto altresì della normativa sui requisiti per l'accreditamento e delle procedure di assicurazione della qualità previste dalla normativa vigente e da eventuali linee guida degli Organi competenti, su proposta di un Dipartimento. Detta proposta è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che delibera in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria e alle risorse strutturali disponibili, avendo acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

I corsi sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti didattici.

2. L'Università istituisce o disattiva i Corsi di studio con delibera del Consiglio di Amministrazione. La loro attivazione è subordinata all'accreditamento concesso dal MUR.

3. Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l'Università assicura la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo agli studenti già iscritti, che possono prevedere anche la possibilità di passare ad altri Corsi di Studio attivati, con la garanzia della valutazione dei crediti fino a quel momento acquisiti con il loro riconoscimento totale o parziale.

Art. 9

Offerta formativa annuale

1. Tenendo conto dei termini stabiliti dalle indicazioni ministeriali, l'Offerta formativa annuale è approvata, per gli ambiti di competenza come indicati dallo Statuto, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Rettore, con proprio decreto, rende pubblico l'elenco dei Corsi di studio attivati ed aperti alle immatricolazioni nell'anno accademico di riferimento, nonché, con specifici bandi, le condizioni, le modalità, unitamente alla documentazione richiesta, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, nonché ogni altra indicazione sugli adempimenti necessari all'immatricolazione ai Corsi di studio attivati.

3. Apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione indica gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse, le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti e tutte le altre norme destinate a regolare le carriere degli studenti.

Art. 10

Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle normative vigenti.

2. Negli Ordinamenti dei Corsi di studio e nei relativi Regolamenti, ai fini della valutazione del possesso di un'adeguata preparazione iniziale da parte dello studente, vengono definite le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica. Per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche di cui al comma seguente; la mancanza di tali requisiti culturali determina l'assegnazione di un "obbligo formativo aggiuntivo" (OFA).



3. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo, i Consigli di Corsi di Studio, possono prevedere opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni. Il Regolamento didattico dei Corsi di studio può anche prevedere attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali sia soltanto consigliata agli studenti immatricolandi e, quindi, facoltativa.

4. Nel Regolamento didattico del singolo Corso di studio sono indicate le modalità per l'assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, che, in ogni caso, deve avvenire entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato ove previsto dalla normativa vigente.

Il superamento delle prove connesse agli obblighi formativi aggiuntivi, verificato con modalità definite nel Regolamento didattico del singolo Corso di studio non può comportare l'attribuzione di crediti formativi universitari. Il loro mancato superamento preclude la possibilità di sostenere gli esami previsti per gli anni successivi al primo.

5. Per l'ammissione ad un corso di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, è necessario aver conseguito un Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per gli studenti stranieri non in possesso dei 12 anni di scolarità necessari per l'iscrizione ai corsi universitari italiani, la LUMSA attiva per ciascun anno accademico un programma di studio pre-universitario denominato *Foundation course* della durata di un anno per complessivi 60 CFU con una offerta formativa specifica e tasse dedicate.

6. Per l'ammissione ad un corso di Laurea magistrale è necessario aver conseguito la Laurea, o Diploma universitario di durata triennale, o un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di legge ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il Regolamento didattico di ciascun corso di Laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e i criteri di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, verificata dagli Atenei con modalità definite nei Regolamenti didattici.

7. Per i corsi di Laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero, oltre alle norme previste al comma 5.

8. I titoli necessari all'ammissione ai Corsi di Specializzazione, ai Dottorati di Ricerca, ai Master universitari sono indicati nei rispettivi regolamenti e/o bandi.

9. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. L'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.

È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica. Per le fattispecie non espressamente previste si rinvia alla vigente normativa nazionale in materia.

Art. 11

Crediti formativi universitari



1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente, come di seguito specificato.
 2. Il credito formativo universitario - nel seguito chiamato credito - è l'unità di misura del lavoro dello studente e corrisponde al numero delle ore definito dai decreti attuativi del D.M. 270/2004. Ciascun CFU corrisponde, di norma, a 25 ore di lavoro per lo studente, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, quelle relative alle prove in itinere e di esame, ai seminari e a tutte le altre attività formative richieste dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, nonché le ore di studio e di impegno personale, necessarie per preparare le prove di valutazione e per svolgere le attività formative non direttamente collegate alla didattica in aula (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).
 3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal Regolamento didattico del singolo Corso di studio.
 4. Nei Regolamenti didattici di Corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, non possono esser previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di Laurea e 12 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di Laurea magistrale o 30 per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale non regolato da normative dell'Unione Europea.
 5. Nei limiti previsti dalla norma e dagli Ordinamenti i Consigli di Corso di Studio possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. In ogni caso, ai sensi della Legge 240/2010, il numero massimo di crediti riconoscibili, a fronte delle attività appena citate, non può essere complessivamente superiore a 12.
- Il riconoscimento dei crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari, di cui all'art. 18, comma 6, del presente Regolamento, deve avvenire con le regole e nei limiti stabiliti dall'art. 14 della Legge 240/2010 e deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato.
- Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di Laurea magistrale, sia nel caso delle attività previste al primo comma del presente articolo, sia per quelle riconosciute per carriere universitarie pregresse.
6. I crediti relativi alla conoscenza delle lingue possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dal Consiglio di Corso di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, competenti per ciascuna delle lingue.
 7. I Regolamenti didattici possono stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque a tempo parziale.
 8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio del corso di Laurea o Laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.
- In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.



9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di Laurea o di Laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

10. Il riconoscimento degli studi e dei titoli conseguiti all'estero compete ai Consigli di Corso di Studio, qualora non diversamente disposto dalla normativa vigente. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia proceda al riconoscimento del titolo, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di Laurea o di Laurea magistrale con eventuali indicazioni dei crediti da acquisire.

11. Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.

Art. 12

Orientamento, tutorato e *placement*

1. L'Università provvede a organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della vita universitaria (scelta del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione al conseguimento del titolo, accesso al mondo del lavoro).

2. L'Università prevede l'istituzione di strutture centrali per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente; esse operano anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni, pubblici e privati.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dai Dipartimenti nell'ambito della programmazione didattica in coordinamento con le strutture centrali di cui al comma 2.

4. In materia di orientamento in ingresso, l'Ateneo può offrire:

- a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi anni di corso di scuola secondaria superiore, finalizzate a favorire una scelta consapevole e motivata del Corso di studio;
- b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
- c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.

5. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

6. In materia di orientamento in itinere, le strutture didattiche diffondono, attraverso l'attività di tutorato dei docenti, informazioni sui percorsi formativi dei singoli Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sulle iniziative per gli studenti per aiutarli nello svolgimento del loro percorso di formazione e favorire la loro partecipazione alle attività accademiche. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da qualificati collaboratori, che saranno scelti dalle strutture didattiche interessate secondo regole specificate in un apposito regolamento.

7. In materia di orientamento in uscita e di accesso al mondo del lavoro, l'Ateneo può attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi di cui agli artt. 18 e 25 del presente regolamento:

- a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- b) corsi di preparazione agli esami di stato;
- c) corsi di formazione professionale;
- d) corsi di formazione permanente e ricorrente.

Art. 13

Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche



1. L'Università promuove e sostiene la qualità ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, in coerenza con gli standard europei e le indicazioni dell'Agenzia nazionale di valutazione (ANVUR).
2. L'Università, anche tramite il Presidio di Qualità di cui all'art. 26 dello Statuto, favorisce la realizzazione della politica per la qualità dell'Ateneo in tutti i Corsi di studio ed i corsi di dottorato di ricerca.
2. Il sistema di assicurazione e valutazione della qualità delle attività formative dell'Università, a livello centrale, si avvale del Presidio di Qualità ai sensi della normativa nazionale e del vigente Statuto. A livello di Corso di studio si avvale del Gruppo di Gestione dell'Assicurazione della Qualità (GGAQ), responsabile della redazione dei periodici rapporti di riesame.
3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), istituita presso ciascun Dipartimento, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività; segnala disfunzioni e avanza proposte al riguardo.

TITOLO II

Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 14

Corsi di Laurea

1. La Laurea è conseguita al termine del relativo corso di Laurea. Per il suo conseguimento lo studente deve avere acquisito i 180 crediti previsti dall'Ordinamento didattico. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di Laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dagli specifici Decreti Ministeriali emanati ai sensi del D.M. 270/2004 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. La durata normale dei corsi di Laurea, per gli studenti a tempo pieno, è di tre anni.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 4-*bis*, del D.M. 270/2004 ss.mm.ii. è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal Regolamento didattico, purché in coerenza con l'Ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Spetta al Consiglio di corso di studio approvare il piano di studio proposto dallo studente.
5. I corsi di Laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per almeno 60 CFU prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi. I diversi corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. Nel caso in cui i Corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di studio e tutti i curricula degli altri corsi attivati nella classe.
6. L'Università può istituire un corso di Laurea nell'ambito di due classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe. Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Art. 15



Corsi di Laurea magistrale

1. La Laurea magistrale è conseguita al termine del corso di Laurea magistrale. Per il suo conseguimento lo studente deve avere acquisito 120 crediti. A coloro che conseguono la Laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. I corsi di Laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dagli specifici Decreti Ministeriali emanati ai sensi del D.M. 270/2004 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. La durata normale dei corsi di Laurea magistrale, per gli studenti a tempo pieno, è di due anni dopo la Laurea.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.M. 270/2004 è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal Regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Spetta al Consiglio di corso di studio approvare il piano di studio proposto dallo studente.
5. L'Università può istituire un corso di Laurea magistrale nell'ambito di due classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe.
Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
6. Per l'iscrizione ad un corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio e i Regolamenti didattici determinano i requisiti curriculari necessari per l'iscrizione, che devono, in ogni caso, prevedere un congruo numero di CFU acquisiti in specifici SSD o gruppi di SSD nell'ambito di percorsi formativi che danno luogo al conseguimento di un titolo avente valore legale. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della personale preparazione. Le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione sono disciplinate dal Regolamento didattico del Corso di studio.
7. Sono definiti corsi di Laurea magistrale a ciclo unico i Corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i Corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
Ai corsi a ciclo unico si accede con il Diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale, per gli studenti a tempo pieno, è di cinque o sei anni.
Per conseguire la Laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver conseguito 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso.
8. I corsi di Laurea magistrale possono prevedere al loro interno uno specifico percorso integrativo, denominato percorso di eccellenza. Esso consiste in attività formative aggiuntive a quelle del Corso di studio stesso, con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica, che vengano ammessi al percorso. Il percorso di eccellenza deve essere previsto all'interno del Regolamento didattico del Corso di studio ed è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 16

Corsi di Specializzazione

1. Il Diploma di Specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. I corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti



esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, nonché avere acquisito le abilità professionali per almeno il minimo qualitativo e quantitativo stabilito dagli ordinamenti nazionali e aver adempiuto alle disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 17 **Dottorato di Ricerca**

1. I corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento dell'Università in materia.

2. I corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti con Decreto del Rettore, previa delibera degli Organi Accademici, su proposta di uno o più Dipartimenti. La loro attivazione è subordinata all'accREDITAMENTO concesso dal MUR sulla base della normativa vigente.

3. Fermo restando che la sede amministrativa del Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico, i corsi di Dottorato, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti anche in consorzio o in convenzione con:

- altre Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo congiunto o del titolo doppio o multiplo;
- altre Università ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei;
- Enti di ricerca, pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi;
- imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

4. I corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata triennale. A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca.

5. Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di Ricerca è necessario essere in possesso di una Laurea specialistica o magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai soli fini della ammissione allo stesso.

L'iscrizione ai corsi di Dottorato di Ricerca è consentita anche ai possessori di Diplomi di Laurea, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (Lauree Vecchio Ordinamento).

6. L'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

7. Le attività didattiche e formative dei Corsi di Dottorato sono obbligatorie e, fatti salvo i periodi di mobilità all'estero e quelli nell'ambito di specifici accordi di co-tutela, devono essere svolte per almeno due terzi in presenza presso l'Ateneo; in caso di periodi autorizzati di mobilità all'estero per studio e ricerca, i dottorandi possono seguire i corsi online o essere esentati dalla partecipazione.

8. Parte delle attività formative previste dal corso di Dottorato di Ricerca possono essere svolte all'estero, presso Università o Istituti equiparati, anche nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca ed essere riconosciute come percorsi formativi ai sensi delle leggi vigenti.

9. Nei limiti previsti dalla normativa nazionale e interna, è possibile l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria, integrativa e tutoriale non sostitutiva delle attività dei titolari dei corsi di insegnamento. L'attività didattica non deve, in ogni caso, compromettere quella di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.



10. Nel caso di convenzioni per il rilascio del titolo congiunto o del titolo doppio o multiplo, la Commissione giudicatrice dell'esame finale è nominata dal Rettore secondo le modalità stabilite nella convenzione.

11. Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, è istituita una Scuola di Dottorato, disciplinata con apposito Regolamento.

La Scuola coadiuva i Coordinatori dei corsi di dottorato nell'organizzazione dei corsi di Dottorato con l'obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli dottorati afferenti. A tal fine, la Scuola di Dottorato promuove, organizza e gestisce lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali e didattiche comuni ai diversi corsi di Dottorato.

La Scuola di Dottorato si propone, inoltre, una progressiva internazionalizzazione delle attività formative e di ricerca, favorendo l'apertura a studenti stranieri e la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali.

Art. 18

Master universitari e corsi di alta formazione, formazione continua e aggiornamento

1. L'Università attiva corsi di Master universitari di primo e secondo livello consistenti in corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitari. I corsi di Master sono dotati di propri regolamenti.

2. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica o magistrale.

L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Laurea acquisita in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 509/1999.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea magistrale entro l'anno accademico di erogazione. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del Master è di un anno.

4. L'attività formativa dei corsi di Master universitari è finalizzata a rispondere a domande formative la cui esigenza in ambito nazionale o internazionale è stata adeguatamente rilevata dall'Università. Per questo motivo, l'impostazione dei regolamenti relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

5. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master interateneo di primo e di secondo livello.

6. Il riconoscimento dei crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari, ai sensi dell'art. 14 della Legge 240/2010, deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato e non può superare il limite di 12 CFU, facendo riferimento, per ciascuno studente, al suo percorso complessivo di Laurea e Laurea magistrale, o al suo percorso di Laurea magistrale a ciclo unico.

7. Le competenze acquisite nei corsi di Master universitario possono essere considerate nella valutazione dei requisiti curriculari necessari per l'accesso alle Lauree magistrali.

8. L'Università promuove corsi di perfezionamento e aggiornamento, che mirano allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, denominati corsi di alta formazione. I corsi di alta formazione prevedono il rilascio di un attestato di frequenza e possono, altresì, prevedere l'attribuzione di CFU, riconoscibili in altri Corsi di studio, purché coerenti con le caratteristiche dei corsi stessi per un massimo di 4 CFU e solo se alla loro conclusione vi sia stata una verifica della preparazione.

Per accedere ai corsi di alta formazione i candidati devono essere in possesso della Laurea o della Laurea Magistrale, secondo quanto specificato nel relativo bando.

9. Nell'ambito della terza missione, l'Università promuove corsi di formazione, che mirano allo sviluppo di competenze in merito a:



- a. promozione culturale;
- b. aggiornamento professionale;
- c. corsi di preparazione per concorsi pubblici;
- d. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- e. corsi di aggiornamento del personale.

I corsi di formazione prevedono il rilascio di un attestato di frequenza e possono, altresì, prevedere l'attribuzione di CFU riconoscibili in altri corsi di studio solo previa valutazione positiva del relativo Consiglio.

Ai corsi di tale tipologia possono accedere anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario. Qualora il corso rilasci dei CFU, deve prevedere, quale requisito di accesso, almeno il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.

10. Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione delle attività formative di cui ai commi precedenti è istituita la LUMSA Master School, disciplinata con apposito Regolamento.

11. Per le attività di formazione iniziale e continua degli insegnanti si rinvia alla normativa nazionale vigente ed all'apposito Regolamento d'Ateneo di funzionamento del Centro di Ateneo per la formazione degli insegnanti (FIRE).

TITOLO III **Carriere studentesche**

Art. 19

Trasferimenti, passaggi di Corso, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso la LUMSA di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio del Corso di laurea di destinazione, che:

- a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, nel rispetto della normativa vigente e della durata complessiva del corso di studio;
- b) formula il percorso formativo di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.

2. Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere o altre istituzioni ad esse assimilabili può essere determinato in forma automatica da apposite convenzioni sottoscritte dall'Università.

3. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una richiesta di trasferimento al superamento di una prova di ammissione.

4. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

5. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, tutte le persone interessate che non siano iscritte a nessun Corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione



della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di Laurea e in corsi di Laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti.

A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di 30 CFU in ciascun anno accademico.

6. Ciascun iscritto ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico può aggiungere nel proprio piano di studio insegnamenti o attività in sovrannumero, e senza alcun onere economico, fino ad un massimo di 27 CFU. Tali attività non concorrono al calcolo della media per il voto dell'esame di laurea.

Art. 20

Mobilità studentesca in Italia o all'estero e riconoscimento di studi compiuti

1. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti di primo, secondo e terzo ciclo, con Università italiane ed estere, sia europee sia non europee sulla base di rapporti convenzionali o nell'ambito di progetti e programmi europei e internazionali, fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture amministrative e didattiche.

2. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università italiane ed estere. In particolare gli studenti possono:

- frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti;
- preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove consentito;
- partecipare a percorsi internazionali nel quadro di convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti.

3. Agli studenti che svolgono un periodo di studio presso Università italiane ed estere convenzionate è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso la LUMSA.

4. Le modalità ammissione e di partecipazione alle attività di cui al comma 2, nonché quelle di riconoscimento delle attività stesse e di rilascio delle relative certificazioni, sono disciplinate con Regolamento di Ateneo o per il tramite di specifici bandi emanati dal Rettore.

Art. 21

Calendario accademico

1. L'attività didattica di ogni anno accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno seguente. Il Senato accademico può stabilire una diversa data di inizio delle attività didattiche.

2. Il Calendario accademico è approvato dal Senato Accademico e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'Università, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento e di attività di esame di profitto e di laurea.

3. Il Calendario accademico deve prevedere la non sovrapposizione tra i periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove ordinarie di verifica del profitto (esami, idoneità). Esso potrà, altresì, prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri o altre periodicità), fermi restando l'obbligo di presenza dei docenti e dei ricercatori, e stabilisce, almeno tre sessioni di laurea per ciascun anno accademico, da collocare tra il termine delle lezioni del secondo semestre e il 31 marzo dell'anno solare successivo, salvo diversa disposizione normativa per specifiche aree disciplinari.



Il Senato Accademico, con apposita delibera, può prevedere ulteriori sessioni sia di laurea che di esami, anche al di fuori del suddetto periodo.

4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di Laurea e di Laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e il pagamento delle tasse e dei contributi, compresa la tassa regionale per il diritto allo studio, può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

5. Gli esami sostenuti di norma entro il mese di febbraio dell'anno solare successivo alla conclusione di un anno accademico sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono l'iscrizione all'anno accademico successivo.

6. I Dipartimenti stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, il calendario delle lezioni dei corsi di studio, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici e della complessiva organizzazione del Dipartimento.

Art. 22

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici con attribuzione di un diverso numero di crediti formativi universitari, fermo restando il vincolo del numero massimo di prove d'esame previsto dai DD.MM. sulle classi.

Per il dimensionamento in CFU degli insegnamenti, sono di norma utilizzate le seguenti articolazioni: 6, 9, 12, 15, 18 CFU, salvo diverse prescrizioni normative, nazionali o comunitarie, e accordi a livello nazionale per specifiche aree disciplinari. I Consigli di Corso di studio dell'Università potranno anche scegliere un sottoinsieme di queste dimensioni per incrementare ulteriormente l'omogeneità dell'organizzazione didattica.

2. L'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti dovrà essere fatta, di norma, attraverso moduli non inferiori a 3 CFU. Per gli insegnamenti con articolazione modulare, la prova di esame deve essere integrata e unica.

3. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. È possibile stabilire un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, compatibilmente con quanto previsto dai decreti ministeriali sulle classi di laurea. Il rapporto tra ore di lezioni frontali e CFU può oscillare tra 6 ed 8 ore per ogni CFU.

4. La lingua degli insegnamenti è l'italiano se non diversamente disposto nell'Ordinamento e nel Regolamento del Corso di studio. È possibile prevedere nel Regolamento didattico del Corso di studio che alcuni insegnamenti possano essere tenuti in lingua inglese o in altre lingue della Comunità europea diverse dall'italiano.

5. Gli insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati alla collaborazione di più docenti. Le articolazioni interne di un insegnamento non possono in ogni caso essere in numero superiore a due.

6. Le attività a più spiccato orientamento pratico-applicativo (esercitazioni, laboratori, attività di formazione professionalizzante), in presenza di adeguate risorse di docenza e di spazi, possono essere "replicate" per piccoli gruppi.

4. Nell'organizzare la propria offerta formativa l'Ateneo favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative al fine di migliorare la regolarità dei percorsi formativi.

Art. 23

Esami e verifiche del profitto



1. L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa dei singoli insegnamenti definiti nel Regolamento didattico del Corso di studio.
2. Secondo la tipologia e la durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio stabiliscono il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati. Le prove di verifica possono svolgersi in forma scritta o orale ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal titolare dell'insegnamento. Nel caso di esame scritto, è diritto dello studente di poter chiedere anche una valutazione in forma orale. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale. L'accertamento dell'adeguata preparazione dello studente, sempre individuale, deve avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto richiesto esplicitamente ai fini della prova.
3. La prova scritta e/o orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le strutture didattiche assicurano adeguate forme di pubblicità.
4. Tutti gli insegnamenti, comunque articolati, si concludono con un'unica valutazione finale.
5. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Alcuni esami possono essere valutati con giudizio di idoneità invece che con un voto. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale elettronico.
6. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.
7. La valutazione negativa non influisce sulla media della votazione finale.
8. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
9. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo è un altro docente del medesimo settore scientifico-disciplinare o affine o un cultore della materia. Il verbale di esame è firmato digitalmente dal Presidente della Commissione.
Nelle prove d'esame per insegnamenti integrati o moduli coordinati tutti i docenti affidatari dei moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente e la Commissione è presieduta dal titolare del corso integrato.
Nel caso di articolazione in Sottocommissioni, gli esami dovranno, comunque, svolgersi sotto la sorveglianza del Presidente della Commissione, cui spetta anche verbalizzarne i risultati.
Possono essere membri della Commissione cultori della materia individuati secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento d'Ateneo sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali.
10. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.
11. Le prove scritte devono essere corrette e i relativi risultati resi pubblici entro sette giorni dallo svolgimento delle stesse e comunque almeno tre giorni prima dello svolgimento della prova successiva, se prevista.
12. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è riportata nella sua carriera accademica.
14. Allo studente che sia risultato assente ingiustificato è fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo.
15. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali e deve concludere la procedura di verbalizzazione degli esiti con firma digitale tempestivamente rispetto alla conclusione della prova.



16. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data e all'orario fissati. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata. Per motivate ragioni, il Presidente della Commissione può posticipare l'inizio dell'appello e/o prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati ed alla Segreteria di Dipartimento.

17. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili delle valutazioni in itinere, i cui esiti devono essere annotati in appositi verbali elettronici.

Art. 24

Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso, interruzione degli studi

1. Si considera a tempo parziale lo studente che concordi un percorso formativo individuale così da suddividere l'impegno di studio previsto per ciascun anno accademico in due anni e conseguire un numero variabile di crediti formativi: da un minimo di 20/anno a un massimo di 40/anno, invece dei 60 crediti/anno previsti normalmente, onde evitare di andare fuori corso.

2. Lo studente si considera fuori corso quando risulta iscritto ad un corso di studio da un numero di anni superiore alla durata normale del corso stesso. Non è prevista la figura di studente fuori corso per il Dottorato di Ricerca, i Master e le Scuole di Specializzazione.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono emanare disposizioni generali per agevolare il compimento degli studi da parte di studenti fuori corso.

3. Lo studente può chiedere, durante la durata normale del Corso di studio, di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico. Coloro che intendono riprendere gli studi, dopo un periodo d'interruzione di un anno accademico, sono tenuti a chiedere la ricognizione della carriera per la determinazione dell'importo delle tasse da versare.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento e per ulteriori disposizioni in materia di carriera universitaria si rinvia al Regolamento per le iscrizioni ai corsi di studio e la determinazione delle tasse e dei contributi e agli altri Regolamenti d'Ateneo in materia.

5. L'Ateneo, con specifico regolamento, può prevedere modalità organizzative delle attività formative che favoriscano gli studenti con particolari necessità.

Art. 25

Attività didattiche formative integrative e di tutorato

1. Tra le iniziative di ordine didattico attivate ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/1990 sono comprese tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base.

2. Le attività di orientamento, tutorato e *placement* organizzate a livello centrale sono svolte nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 26

Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa

1. L'Università cura la diffusione della conoscenza relativa all'offerta formativa, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito agli orari delle lezioni, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.

2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche, gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario accademico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono pubblicati sulle apposite pagine web dell'Ateneo, nei termini previsti dalla normativa vigente.



Art. 27

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Per il conseguimento della Laurea, della Laurea magistrale e del Diploma di Specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.
2. Le caratteristiche generali della prova finale sono determinate dagli Ordinamenti didattici. I Regolamenti Didattici di corso di studio devono prevedere disposizioni circa le modalità della prova, le caratteristiche dell'elaborato, strettamente commisurata al numero di CFU riservati alla prova finale dall'Ordinamento didattico del Corso di studio.
3. La prova finale dei corsi di laurea prevede la presentazione di un elaborato. Lo studente concorda l'argomento con un docente titolare di un insegnamento previsto nel suo piano di studio.
4. I Dipartimenti fissano i termini e le modalità della prova finale, assicurando che l'attribuzione e responsabilità degli elaborati siano ripartite equamente fra i docenti.
5. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi con caratteristiche di originalità e la sua discussione dinanzi ad apposita Commissione. I Dipartimenti prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
Lo studente concorda l'argomento della tesi con un relatore, che ne segue l'elaborazione, titolare di un insegnamento previsto nel suo piano di studio. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere la presenza ed il ruolo del correlatore.
6. I Dipartimenti fissano i termini e le modalità della prova finale delle lauree magistrali assicurando che l'attribuzione e responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti. I relatori assistono gli studenti nell'elaborazione della tesi ed hanno la responsabilità dell'ammissione dello studente alla prova finale.
7. Per l'ammissione alla prova finale dei corsi di studio lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'Ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.
8. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Direttore di Dipartimento di riferimento del corso su delega del Rettore, il quale ne individua anche il Presidente tra i professori di ruolo dell'Università. Le Commissioni per i corsi di laurea magistrale sono formate da almeno sette membri, ivi inclusi i membri esterni previsti dalla specifica normativa vigente.
9. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale professori di ruolo e ricercatori della LUMSA, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza, docenti a contratto relativamente all'anno accademico interessato, dottori di ricerca e cultori della materia in possesso di Laurea magistrale o di vecchio ordinamento da almeno tre anni.
La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori.
10. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
11. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale elettronico, che è firmato digitalmente dal Presidente.
12. I Regolamenti dei corsi di studio determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta e/o redatta in lingua straniera.

TITOLO IV

Diritti e doveri degli studenti e dei docenti

Art. 28

Immatricolazioni e iscrizioni



1. I tempi, le modalità ed ogni altra informazione utile per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione per gli anni successivi a qualsiasi Corso di studio sono indicati nel Regolamento d'Ateneo per le iscrizioni ai corsi di studio e la determinazione delle tasse e contributi e sul sito internet dell'Università.
2. Nel Regolamento di cui al comma precedente e sul sito internet dell'Università è, altresì, indicata la tipologia di accesso per tutti i Corsi di studio. Le procedure per l'immatricolazione ai Corsi di studio che prevedono l'accesso programmato o la verifica delle conoscenze sono disciplinate nei relativi bandi di ammissione.
3. Nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono essere definite, anche espresse in termini di numero di crediti acquisiti, propedeuticità necessarie per poter sostenere gli esami di un determinato anno di corso.
4. Per chi è già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale o di un titolo di Laurea acquisito secondo l'ordinamento previgente e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio l'eventuale riconoscimento dei crediti pregressi è valutata dal Consiglio del Corso di studio dopo l'iscrizione.

Art. 29 **Certificazioni**

1. La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, anche attraverso sistemi informatici, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali.
2. La LUMSA rilascia, come supplemento al diploma di laurea e laurea magistrale una relazione illustrativa (c.d. "Diploma supplement") in italiano e in inglese, che riporta le principali indicazioni relative al percorso formativo specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 30 **Doveri didattici dei docenti**

1. I professori e i ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l'attività didattica nei Corsi di studio. Tale attività è svolta nei limiti previsti dalle delibere degli organi accademici dell'Università, nel rispetto della normativa vigente, e secondo le modalità fissate dalle strutture didattiche in sede di approvazione della programmazione didattica. Alle medesime strutture compete il controllo dell'osservanza di dette norme.

I compiti e i carichi didattici dei professori e dei ricercatori, ai sensi della normativa vigente, comprendono, altresì:

- a) assistenza agli studenti per il chiarimento dei contenuti teorici e pratici delle lezioni, per la stesura di elaborati e tesi per la prova finale;
- b) svolgimento delle attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo;
- c) attività di orientamento e tutorato;
- d) assolvimento di compiti organizzativi interni e partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

Tali attività devono essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo i calendari approvati dagli Organi competenti.

2. I doveri didattici sono assolti, in via prioritaria, nei corsi di Laurea e Laurea magistrale. Inoltre, i professori e i ricercatori possono svolgere attività didattica nei corsi di dottorato di ricerca. L'Ateneo determina annualmente la propria programmazione didattica, relativa ai corsi di Laurea e Laurea magistrale.



I Dipartimenti assicurano la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori in tutti i Corsi di studio dell'Università e l'assolvimento degli impegni previsti dalle norme vigenti. Nell'assegnazione dei compiti didattici ai docenti i Dipartimenti tengono in debito conto tanto la sostenibilità della propria offerta formativa, quanto le esigenze legate alla continuità didattica, dando priorità alla copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti.

3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnatigli. Una sua eventuale assenza può essere motivata solo da cause di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali e deve essere tempestivamente comunicata agli studenti e al Direttore di Dipartimento.

4. I diritti ed i doveri dei professori e ricercatori si applicano, per quanto applicabile, anche ai docenti a contratto ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 31

Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 ed inviato al MUR, che si esprime, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), entro 180 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che il Ministero si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.

2. In seguito all'approvazione, il Regolamento è emanato con Decreto del Rettore.

3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento agli atti da esso derivanti ed alla normativa vigente.

Art. 32

Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate ed emanate con la medesima procedura di cui all'articolo precedente.